

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2893-A

Relazione orale

Relatore PIATTI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 27 novembre 1997

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

**presentato dal Ministro per le politiche agricole
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

25 novembre 1997

sul testo e sull'emendamento 4.0.1

La Commissione, esaminato il disegno di legge e l'emendamento 4.0.1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: BESOSTRI)

26 novembre 1997

sui subemendamenti 4.0.1/20 e 4.0.1/14

La Commissione, esaminati i subemendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

25 novembre 1997

sul testo

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: FERRANTE)

26 novembre 1997

su emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 4.0.1/6, 4.0.1/11, 4.0.1/10, 4.0.1/36, 4.0.1/4, 4.0.1/8, 4.0.1/32, 4.0.1/5, 4.0.1/17, 4.0.1/9, 4.0.1/1, 4.0.1/35, 4.0.1/33, 4.0.1/27, 4.0.1/7, 4.0.1/37, 4.0.1/38 e 4.0.3, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

Art. 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA)

1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA, settore lattiero-caseario e di anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

Art. 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

Identico.

Art. 2.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

parole: «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'AIMA.

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'AIMA, e l'Unione europea.

Art. 3.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, AIMA ed Ente nazionale risi, questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, nè direttamente nè indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)

1. In attesa dell'istituzione, **non oltre i tempi di certificazione del prossimo bilancio**, dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, AIMA ed Ente nazionale risi, questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, nè direttamente nè indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 4.

(Ripristino della liquidità)

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 5, **gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella mi-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o che non siano incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono restituite ai produttori, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il periodo 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999, unitamente a quelle residue dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 5.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonchè dei modelli L 1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L 1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L 1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L 1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L 1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L 1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d) devono essere inviati, in copia autenticata, e fatti pervenire dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contrat-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero per le politiche agricole. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia accertata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni. Per gli accertamenti necessari si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il periodo 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, a pena di decadenza, ricorso di riesame utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'AIMA e fornendo prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e alle province autonome ove è ubicata l'azienda ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e le province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al produttore ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo o dell'omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 6.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 5, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA stessa entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 5.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e alle province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e delle province autonome, nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 7.

(Periodo 1997-1998)

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Tali aggiornamenti sostituiscono

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite le regioni e le province autonome, a tutti i produttori interessati. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 5, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997. Tale decreto si applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o dalle province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e alle province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dalla presente legge alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

(Sanatoria ed entrata in vigore)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati, in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora eventualmente maturati, da restituire entro il termine del 31 dicembre 1997, nella misura risultante dalle note ufficiali di addebito della Commissione delle Comunità europee.

2. Per gli anni 1998 e successivi, gli anticipi delle risorse dovute all'Unione europea a titolo di restituzione fanno carico ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, qualificato "spese obbligatorie".

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati, versando il relativo importo al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a titolo di reintegro delle anticipazioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Sanatoria ed entrata in vigore)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

